



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LE PAROLE DI UNA SCUOLA CHE CRESCE

PICCOLO DIZIONARIO DELLA RIFORMA





*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

LE PAROLE DI UNA SCUOLA CHE CRESCE
Piccolo dizionario della riforma

A cura del
Servizio per la Comunicazione

Direzione editoriale **Giuseppe Zito**

Coordinamento testi **Caterina Petruzzi**

Testi a cura di **Renato Anòè, Elio Bianco,
Dino Cristanini, Luciano Lelli, Mario Melino,
Gabriele Uras**

Coordinamento redazionale **Evelina Roselli**

Si ringrazia
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ideazione e realizzazione del progetto
Axioma Iniziative e Servizi Editoriali srl - Roma

© 2003 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
© 2003 Axioma Iniziative e Servizi Editoriali srl

Foto di Age/Contrasto (p. 8, 12); Antonelli/AGF foto (p. 32), Granataimages.com (cover e p. 22, 25); Olycom Spa (p. 31); Laura Ronchi (p. 4). Le altre foto sono di Sergio Vecia/Spazio Visivo e sono state realizzate durante le riprese dello spot televisivo per la campagna di comunicazione LA SCUOLA CRESCE, PROPRIO COME TE.

Questa pubblicazione è stata chiusa in redazione il 31 luglio 2003.

La redazione ha ottenuto l'autorizzazione alla pubblicazione delle foto dei relativi aventi diritti. Nel caso di irreperibilità di questi ultimi, si è a loro disposizione per regolare eventuali spettanze.

Indice

LA LETTERA DEL MINISTRO	2
INTRODUZIONE	4
PICCOLO DIZIONARIO DELLA RIFORMA	8
■ Alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche	8
■ Alternanza scuola-lavoro	9
■ Apprendimento in tutto l'arco della vita	9
■ Autonomia scolastica	10
■ Competenze	10
■ Continuità educativa	11
■ Convivenza civile	11
■ Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione	12
■ Disciplina di studio	13
■ Diversificazione didattica e metodologica	13
■ Flessibilità organizzativa	14
■ Formazione iniziale e continua dei docenti	14
■ Formazione integrale	15
■ Handicap	15
■ Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati	16
■ Iscrizioni e anticipi	16
■ Obiettivi generali del processo formativo	17
■ Obiettivi specifici di apprendimento	17
■ Offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative	19
■ Passaggi tra i diversi percorsi	19
■ Piani di studio personalizzati	20
■ Portfolio	20
■ Primo ciclo	21
■ Responsabilità personale e sociale	23
■ Scuola dell'infanzia	23
> Accoglienza	24
> Attività ricorrenti di vita quotidiana	24
> Organizzazione degli spazi	25
> Piani personalizzati delle attività educative	26
> Rimodulazione dei tempi	26
> Riorganizzazione delle sezioni	27
■ Scuola primaria	27
■ Sistema dell'istruzione e formazione professionale	29
■ Sistema dei licei	29
■ Tutor	30
■ Valutazione	31

Cari genitori, cari studenti,

quante volte, scorrendo il testo di una legge, il cittadino comune si trova in difficoltà di fronte a riferimenti tecnici, a parole che attengono in modo specifico a un certo ordinamento o a un determinato settore della vita sociale. Quando quell'ordinamento o quel settore riguardano pochi operatori o rientrano nella pratica di tutti i giorni, il problema è limitato. Quando invece riguardano milioni di persone e importanti fasi di innovazione di cui non si può avere esperienza diretta, allora il cittadino ha diritto di essere informato, di capire per partecipare – con spirito di adesione o con critiche motivate – all'attività legislativa in atto.

Le norme che riguardano il sistema educativo italiano, introdotte dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, investono direttamente, tra studenti, famiglie e operatori, oltre venticinque milioni di persone e indirettamente, per le conseguenze e le ricadute di ciò che il sistema stesso produce, l'intera società. Nell'ultimo decennio la scuola è stata inoltre investita, da una parte di nuove responsabilità e, dall'altra – e di conseguenza –, da un processo di innovazione culturale e normativo che non ha precedenti negli ultimi quarant'anni.

Ecco le ragioni di questo «dizionario»: uno strumento attraverso il quale i cittadini possono comprendere in termini semplici aspetti anche

tecnicamente complessi delle novità che la legge di riforma ha introdotto e hanno, quindi, la possibilità di partecipare più consapevolmente alla fase in cui la legge sarà tradotta in pratica. Ciò avverrà gradualmente, prima consentendo alle scuole che lo desiderino di avviare attività sperimentali, per creare la giusta mentalità e per aprire la via ai nuovi ordinamenti, e poi attraverso provvedimenti attuativi che dovranno percorrere un cammino di consultazione e di approvazione difficile, ma, proprio per questo, garanzia di correttezza istituzionale e di pluralismo.

L'obiettivo di questa pubblicazione è quello di creare attenzione e di costruire consapevolezza intorno al destino di milioni di famiglie e di giovani. È con questa certezza che mi rivolgo a tutti voi perché guardiate con attenzione a questa importante fase di sviluppo del mondo della scuola e sento già di dovervi ringraziare per il tempo che dedicherete a partecipare con atteggiamento propositivo a questo decisivo passo che riguarda il futuro dell'Italia.

LETIZIA MORATTI





Introduzione

La legge 28 marzo 2003 n. 53 è una legge delega, un particolare tipo di legge col quale il Parlamento trasferisce al Governo, per un tempo limitato e per materie definite, il potere di emanare Decreti che hanno valore di legge ordinaria e che vengono denominati Decreti legislativi o Decreti delegati. La legge delega stabilisce anche i principi e i criteri direttivi che dovranno essere osservati dal Governo nella emanazione dei Decreti legislativi.

La legge n. 53/2003 contiene tutti gli elementi di una legge delega:

- il termine entro cui il Governo dovrà emanare i Decreti, che è di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
- la definizione delle materie oggetto della delega, che sono le norme generali sull'istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, i soli ambiti di competenza esclusiva in materia di scuola e formazione rimasti allo Stato;
- i principi e i criteri direttivi, cioè i contenuti della legge, ordinati e distri-

buiti in 7 articoli, uno dei quali accoglie le norme finali e attuative, destinate a disciplinare aspetti particolari e situazioni transitorie in attesa dell'attuazione piena della legge.

Le norme generali sull'istruzione riguardano l'ordinamento generale del sistema educativo di istruzione e di formazione e comprendono sia l'architettura del sistema sia le regole del suo funzionamento. L'architettura comprende:

- la scuola dell'infanzia, di durata triennale;
- il primo ciclo d'istruzione, che dura otto anni;
- il secondo ciclo, costituito dal sistema dei licei, di durata quinquennale, e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Le regole di funzionamento sono molteplici. Alcune si riferiscono al funzionamento interno dei cicli, altre hanno una portata più generale. Certune mirano a disciplinare aspetti di natura organizzativa, altre contengono indicazioni di carattere pedagogico.

Tra quelle di carattere generale vanno segnalate l'attenzione alle differenze e all'identità di ciascuno e la forte personalizzazione dell'offerta formativa, da realizzare con i piani personalizzati, l'alternanza scuola-lavoro, le possibilità di passaggio dall'uno all'altro percorso di istruzione e formazione.

I principi direttivi della legge n. 53/2003 tracciano le linee di una riforma complessiva del sistema scolastico del nostro Paese che abbraccia sia la struttura sia le regole di funzionamento.

Il paragone fra la struttura della nuova legge e quella della legge attuale destinata a scomparire, fa notare come: la scuola dell'infanzia resta triennale e il primo ciclo ha una durata di otto anni, cinque della scuola primaria e tre della scuola secondaria di primo grado, entrambe confermate nella durata. I cambiamenti sono da ricercare nella struttura interna al ciclo e nelle regole di funzionamento. Le modifiche apportate dalla legge di riforma all'ordinamento del secondo ciclo sono più marcate.

I livelli essenziali delle prestazioni sono l'insieme delle opportunità e dei servizi educativi di istruzione e formazione che lo Stato è tenuto a determinare e a garantire ai cittadini su tutto il territorio nazionale (principio di uguaglianza, art. 3 della Costituzione). Essi sono qualcosa di più del mero diritto allo studio, teso

ad assicurare le condizioni materiali e strumentali della frequenza della scuola. I contenuti dell'offerta formativa delineati nella legge n. 53/2003 sono molteplici. Ne indichiamo qui di seguito i più importanti:

- riconoscimento del diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita;
- centralità della persona e dei suoi diritti, in particolare di quelli dei soggetti in situazione di handicap;
- previsione di una pluralità di percorsi di istruzione e formazione in grado di interpretare attitudini e scelte di vita dei ragazzi;
- possibilità, assicurata e assistita, di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale e viceversa, anche mediante l'utilizzazione di crediti riconosciuti;
- possibilità per gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro;
- affidamento all'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI) del compito di verificare la qualità dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, per poter garantire livelli omogenei nelle prestazioni su tutto il territorio nazionale;
- diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge... È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale... che impediscono il pieno sviluppo della persona umana...

(DALL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE)

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie... m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione;...

(DALL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE)

Le innovazioni introdotte dalla legge n. 53/2003 investono anche le parole. Fino a ieri, per esempio, era detto «ciclo» ciascuno dei due periodi in cui era suddivisa la scuola elementare: le classi prima e seconda (primo ciclo), la terza, la quarta e la quinta (il secondo ciclo). Con la riforma, il primo ciclo (otto anni) comprenderà la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado,

il secondo ciclo (cinque anni), il sistema dei licei e quello dell'istruzione e della formazione professionale. Lo stesso concetto di periodo didattico cambierà significato. I periodi didattici sono unità temporali interne ai cicli, di durata biennale o annuale, che scandiscono il percorso scolastico di allieve e allievi. La valutazione (*vedi*) dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo, come si vedrà più avanti, è affidata ai docenti.

Tutto il regime dei periodi didattici risponde a esigenze di funzionalità organizzativa e pedagogica. I due monoenni di confine assicurano la continuità del primo ciclo sia verso il basso (scuola dell'infanzia) sia verso l'alto (licei e istruzione e formazione professionale). Nel secondo caso, l'anno conclusivo porta a sintesi il lavoro di orientamento di allieve e allievi, che ha impegnato i docenti durante gli anni del primo ciclo. Anche il ritmo biennale, che scandisce il percorso degli studenti all'interno del primo ciclo e nel sistema dei licei, ha una matrice pedagogica. Esso consente di distanziare tra loro le scadenze valutative ai fini del passaggio al periodo successivo. Nell'arco di due anni sono possibili recuperi che una minore durata temporale potrebbe non consentire.

LA FAMIGLIA E LA RIFORMA

(*LEGGE N. 53/2003; D.M. N. 100/2002; DOCUMENTI MINISTERIALI PER LA SPERIMENTAZIONE 2002/2003*)

La famiglia è testimone privilegiata dello sviluppo dei bambini e dei ragazzi e coopera con la scuola nei modi seguenti:

- fornisce conoscenze e indicazioni rilevanti ai docenti;
- collabora per l'adattamento dei bambini all'ambiente scolastico;
- segue l'esperienza di formazione dei figli e partecipa alla costruzione del portfolio delle competenze;
- valuta con i docenti l'idoneità dei bambini alla frequenza anticipata della scuola;
- interagisce con il docente tutor e con i docenti responsabili dei laboratori;
- si rende consapevole delle eventuali differenze di partenza dei bambini e dei ragazzi e condivide il percorso teso a raggiungere le competenze finali;
- comprende le motivazioni che ispirano il piano personalizzato di studio ed è informata delle conoscenze che scandiscono i bienni e i monoenni didattici;
- percepisce il profilo educativo, culturale e professionale al quale i bambini devono corrispondere alla fine del primo ciclo di studio e viene informata di tutti gli «scostamenti» che possono divergere da tale direttrice.



Piccolo dizionario della riforma

■ ALFABETIZZAZIONE NELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE (LEGGE N. 53/2003)

Le tecnologie informatiche (definite TIC, Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) consentono una partecipazione efficace ed economica a ogni tipo di scambio comunicativo. Permettono poi di avvalersi, tramite il personal computer, di una pluralità di veicoli comunicativi anche mescolandoli tra loro.

Attraverso l'affermazione via via più imponente di Internet – la rete telematica mondiale – le TIC consentono anche di comunicare con interlocutori di ogni parte della Terra e di accedere a una enorme quantità di informazioni.

Poiché la scuola è il luogo dove si impara a comunicare in maniera man mano più approfondita, **è inevitabile che includa le TIC nella sfera dei suoi interessi**, avviando processi di alfabetizzazione, graduale e progressiva, poi sempre più consapevole e specializzata, fin dalla scuola dell'infanzia.

■ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

(LEGGE N. 53/2003)

L'alternanza scuola-lavoro, derivante dall'esigenza di collegare il mondo della scuola a quello del lavoro e della produzione, è stata realizzata nell'ultimo decennio attraverso tirocini formativi e stage presso le aziende, frequentati da studenti degli istituti professionali e degli istituti tecnici.

La legge di riforma del 28 marzo 2003 n. 53 prevede, all'art. 4, una nuova formula di alternanza scuola-lavoro, che integra quella precedente ponendo l'accento soprattutto sulla efficacia formativa delle esperienze lavorative. Essa **riguarda le ragazze e i ragazzi dai 15 ai 18 anni** e viene realizzata con progetti che le scuole possono avviare sulla base di convenzioni con le imprese o con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o con Enti Pubblici e privati disponibili, oppure con il sistema di istruzione e formazione regionale.

I rapporti con le imprese sono curati da insegnanti scelti, e nei periodi di lavoro alternati a quelli di studio agli studenti è prestata adeguata assistenza da parte di un tutor.

L'esito positivo del tirocinio e la valutazione dei crediti formativi acquisiti dagli studenti hanno valore in ognuno dei percorsi di istruzione o formazione seguiti. La nuova formula di alternanza scuola-lavoro, a differenza della precedente, apre anche agli studenti dei licei.

■ APPRENDIMENTO IN TUTTO L'ARCO DELLA VITA

(LEGGE N. 53/2003)

La legge di riforma assume come principio direttivo l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, **finalizzato al raggiungimento di elevati livelli di istruzione per tutti** e alla realizzazione delle attitudini e delle scelte personali.

Tale principio riconosce il cambiamento avvenuto nella «società della conoscenza». Schematicamente il ciclo di vita tradizionale si basava su tre fasi:

- il tempo della formazione iniziale, di durata variabile (la scuola);
- il tempo della vita attiva (il lavoro);
- il tempo del riposo (la pensione).

Tale suddivisione non è più così netta:

- gli apprendimenti della parte iniziale della vita non bastano per sempre, occorre rinnovarli con una continua formazione;
- il lavoro inizia in forme flessibili e procede, con alternanze e rientri, tra formazione e lavoro, fino a età diverse;

- la fase di vita della pensione è caratterizzata da impegno attivo in molteplici settori della vita associata.

La scuola non esaurisce la formazione, deve anzi suscitare l'interesse e la motivazione ad accedere, in qualunque momento della vita, alla rete di opportunità che la scuola stessa e il sistema formativo pubblico e privato offrono, per aggiornare le conoscenze in funzione professionale, ma anche per migliorare la qualità della vita.

■ AUTONOMIA SCOLASTICA

(D.P.R. n. 275/1999)

Le istituzioni scolastiche si avvalgono oggi di un'ampia libertà di iniziativa al fine di rendere **il servizio educativo più rispondente alle esigenze delle allieve e degli allievi, delle famiglie e del territorio.**

Tramite l'attività degli organi collegiali, le scuole esercitano una autonomia organizzativa (tesa a valorizzare le risorse del personale, le caratteristiche e la qualità complessiva del servizio); una autonomia didattica (insegnamenti, programmi, articolazione degli interventi formativi); una autonomia di ricerca e sviluppo (mirante a fare delle scuole dei laboratori per il rinnovamento della didattica).

Le decisioni e le scelte assunte dalle scuole sono descritte nel Piano dell'Offerta Formativa, alla costruzione del quale concorrono tutte le componenti scolastiche.

Le caratteristiche e le specificazioni dell'autonomia scolastica sono stabilite nel d.P.R. n. 275/1999 (regolamento dell'autonomia scolastica), che attua e concretizza i principi e i criteri fissati nell'art. 21 della legge n. 59/1997.

La legge costituzionale n. 3/2001 ha incluso nell'art. 117 della Costituzione «l'autonomia delle istituzioni scolastiche», riconoscendo alla stessa una eccezionale rilevanza giuridica.

La legge n. 53/2003 si prefigge di riformare il sistema scolastico italiano «in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche».

■ COMPETENZE

(LEGGE N. 53/2003)

Nel linguaggio comune «competenza» è la «piena capacità di orientarsi in un determinato campo». In ambito scolastico, invece, questo termine ha un'interpretazione molto sfaccettata.

In generale si può dire che le competenze siano lo sviluppo delle capacità potenziali della persona umana, mediante l'acquisizione di conoscenze e abilità ope-

rative che ogni soggetto in formazione riutilizza per realizzare al meglio il proprio progetto educativo. La scuola, così, è il luogo privilegiato dove le competenze si consolidano, **tramite una offerta formativa ad alunne e alunni stimolante e produttiva.**

Una caratteristica delle competenze è la loro disponibilità a venire certificate, per quanto ne riguarda la presenza, la quantità e la qualità.

Affinché ciò possa accadere, occorre che siano individuate con chiarezza, poi che si riesca a mettere a punto strumenti in grado di riconoscerne il reale possesso. Una funzionale certificazione delle competenze acquisite è fondamentale perché consente l'autocontrollo e il controllo dei percorsi formativi in atto, un adattamento degli interventi didattici, un riconoscimento dei crediti conseguiti.

■ CONTINUITÀ EDUCATIVA

(LEGGE N. 53/2003)

La continuità educativa è l'esito di una coerenza nell'azione di educazione e di istruzione tra la scuola e la famiglia e tra le scuole successivamente frequentate da bambine e bambini.

La legge n. 53/2003 stabilisce che la scuola dell'infanzia realizzi la continuità con il complesso dei servizi all'infanzia (asili nido) e con la scuola primaria, che la scuola primaria si raccordi con la scuola dell'infanzia e con quella secondaria di primo grado e che quest'ultima si colleghi con la scuola secondaria di secondo grado.

La continuità implica un costante flusso di informazioni su alunne e alunni tra scuola e famiglie, un coordinamento didattico tra gli insegnanti, azioni di orientamento sul percorso scolastico successivo di allieve e allievi, in grado di indirizzare le scelte, in ordine agli itinerari formativi da seguire.

Uno strumento quale il portfolio (*vedi*) è stato pensato proprio in funzione della continuità, poiché implica la compartecipazione delle famiglie alla sua messa a punto, ed è in grado di accompagnare il percorso formativo di ciascuno studente.

■ CONVIVENZA CIVILE

(LEGGE N. 53/2003)

Per la legge n. 53/2003 la convivenza civile **è la finalità generale dell'azione scolastica di istruzione e formazione.** Essa offre al comportamento i necessari riferimenti di natura morale. Grazie alla dimensione morale che lo fonda, il concetto di convivenza civile è idoneo a rappresentare la sintesi di tutte le differenti «educazioni», e a dare senso compiuto a tutta l'esperienza scolastica.

■ DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE (LEGGE N. 53/2003)

Il principio di «diritto-dovere» sancito dalla legge di riforma all'art. 1, comma 3, assomma in sé due aspetti fondamentali: il diritto personale di ciascuno all'istruzione e allo studio, e il dovere di tutti a concorrere al bene comune, quello dell'istruzione. Per questo ultimo aspetto, la legge di riforma parla di «dovere legislativamente sanzionato», intendendo con ciò confermare non soltanto la priorità del diritto individuale, ma soprattutto il vincolo, per ognuno, di avvalersi delle varie opportunità formative offerte dal sistema di istruzione e di formazione, pena la imposizione di sanzioni per l'eventuale rifiuto.

A integrazione del vecchio concetto di «obbligo scolastico», la legge amplia il campo in cui il nuovo diritto-dovere si esercita. Dopo il compimento del primo ciclo di istruzione, che si conclude con l'esame di Stato della scuola secondaria di primo grado, il diritto-dovere potrà esercitarsi indifferentemente all'interno del percorso dell'istruzione (sistema dei licei) e in quello parallelo dell'istruzione e formazione professionale regionale.

La durata del nuovo diritto sarà di almeno dodici anni all'interno del sistema di istruzione o fino al conseguimento di una qualifica all'interno del sistema



di istruzione e formazione professionale, comunque entro il diciottesimo anno di età. Al raggiungimento di tale obiettivo **l'Italia si troverà, con il Belgio, al primo posto in Europa per durata dell'obbligo.**

■ DISCIPLINA DI STUDIO

(LEGGE N. 53/2003)

L'espressione «disciplina di studio» riguarda l'insegnamento/apprendimento di una disciplina scientifica nell'ambito di un piano di studio scolastico.

Nel campo della scuola per molto tempo si è parlato di «materie» per indicare l'organizzazione dei contenuti selezionati nell'universo del sapere scientifico, nozioni trasmesse dall'insegnante con il supporto dei libri di testo.

La disciplina di studio **fa risaltare invece l'attività del soggetto che apprende**, il modo in cui progressivamente acquisisce i punti di vista, le modalità di indagine e gli specifici linguaggi dei diversi campi del sapere scientifico.

Si tratta di un processo graduale, che inizia nella scuola dell'infanzia, prosegue nella scuola primaria, sviluppando nei primi tre anni forme di organizzazione delle esperienze e delle conoscenze in base a una prima consapevolezza delle categorie presenti nelle discipline e negli ultimi due la consapevolezza dei diversi linguaggi disciplinari, finché nella scuola secondaria si consolida la cura sistematica delle discipline.

■ DIVERSIFICAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA

(LEGGE N. 53/2003)

L'espressione è rivolta alla scuola secondaria di primo grado (scuola media attuale). La diversificazione didattica e metodologica è sempre stata presente nella scuola media, in relazione alle modalità di insegnamento delle discipline che usano linguaggi e strumenti diversi. Nella riforma viene invece espressamente richiesta «in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo», riconoscendo così la necessità di prestare **attenzione alle questioni dello «sviluppo», che si presentano nella pre-adolescenza.** La diversificazione dei metodi di insegnamento (didattica) riguarda sia le singole allieve e i singoli allievi che la classe, le cui caratteristiche mutano dalla prima alla terza. I docenti dovranno accettare le differenti personalità che le bambine e i bambini presentano al passaggio dalla scuola primaria e cogliere le differenze per orientare al secondo ciclo dell'istruzione e formazione.

■ FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA

(D.M. n. 100/2002)

La flessibilità dell'organizzazione didattica è da tempo considerata come una condizione indispensabile per poter progettare e realizzare **un'offerta formativa calibrata sulle personali esigenze di sviluppo di ciascuna alunna e ciascun alunno**.

La normativa sull'autonomia delle istituzioni scolastiche ha ampliato le possibilità di rendere flessibile l'organizzazione didattica agendo sul calendario scolastico, sulla distribuzione diversificata del monte orario annuale delle attività didattiche e di quello delle singole discipline, sull'articolazione modulare dei gruppi di alunne e alunni.

La riforma valorizza ulteriormente le opportunità di flessibilizzare l'organizzazione didattica, mediante i piani di studio personalizzati (*vedi*), le attività laboratoriali, la riorganizzazione delle classi e delle sezioni, la ristrutturazione degli spazi, la rimodulazione dei tempi, il potenziamento dei tempi dedicati all'accoglienza, la riorganizzazione del lavoro del gruppo docente in modo da consentire lo svolgimento delle funzioni di tutorato e coordinamento.

■ FORMAZIONE INIZIALE E CONTINUA DEI DOCENTI

(LEGGE N. 53/2003)

La formazione iniziale è costituita dal percorso necessario per diventare docenti. La legge n. 53/2003 richiede una laurea specialistica per tutti i docenti, conseguibile in cinque anni di studio presso le università, comprendenti «specifiche attività di tirocinio» presso le scuole, volte ad acquisire le competenze pratiche necessarie a esercitare la professione, e possibilità di stage all'estero. Per fare il docente di sostegno ad alunne e alunni con disabilità, servirà un'ulteriore specializzazione.

Questa scelta immette il docente tra le figure ad elevata professionalità, la cui qualificazione è garantita da una costante «formazione continua» che assicurerà, durante la carriera lavorativa, l'adeguamento delle conoscenze disciplinari e l'approfondimento di teorie e tecniche riguardanti l'apprendimento e l'insegnamento, anche attraverso l'autoaggiornamento.

La formazione continua si svolgerà presso le Università, in «centri di eccellenza» costituiti per permettere uno scambio costante tra la ricerca e la didattica.

Per realizzare la riforma, saranno necessari anche docenti con particolari competenze nel tutorato, nel coordinamento didattico e gestionale e nella consulenza, che si formeranno con specifici corsi aggiuntivi presso le strutture universitarie.

■ FORMAZIONE INTEGRALE

(LEGGE N. 53/2003)

La formazione integrale è un principio educativo fondante, presente nella legge di riforma n. 53/2003 e rivolto alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia. È estensibile e allargabile, tuttavia, a tutto il percorso di istruzione e formazione.

La formazione integrale raccorda in modo unitario le distinte «formazioni» del soggetto, **inserendole in un quadro intenzionale di senso e di significato**. Ognuna di queste formazioni avviene concretamente, attraverso la cooperazione fattiva di persone, linguaggi, ambienti, percorsi didattici diversi e parziali. La formazione della persona si articola in una molteplicità di ambiti:

- sociale, costituito dalle relazioni con altri soggetti;
- culturale, che riguarda l'acquisizione degli strumenti di conoscenza e dei modi di vita propri di un ambiente;
- morale, inteso come apprendimento di comportamenti assunti in relazione a norme e valori;
- civile, come conoscenza delle regole e dei diritti della vita democratica;
- spirituale, definibile in rapporto con la sfera soprannaturale e religiosa;
- professionale, che rimanda all'acquisizione delle competenze che servono per operare all'interno del mondo del lavoro;
- sessuale, come identificazione e appartenenza al genere maschile e femminile.

■ HANDICAP

(LEGGE N. 53/2003)

La legge n. 53/2003 garantisce «attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104». Vengono quindi tutelati «il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata», tramite «la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società».

In campo scolastico la legge n. 104 prevede «provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale qualificato, docente e non docente». Il diritto all'istruzione e alla formazione professionale dei disabili si qualifica, dunque, **come diritto alla frequenza delle scuole in una situazione di piena integrazione**, a cominciare da quella dell'infanzia, al sostegno di insegnanti specializzati e alla disponibilità di servizi medico-specialistici e assistenziali.

■ INDICAZIONI NAZIONALI PER I PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI

(D.M. n. 100/2002)

I piani di studio personalizzati (*vedi*) rappresentano un impegno specifico delle scuole e dei docenti, i quali, progettandoli e realizzandoli, esercitano le attribuzioni loro riconosciute dalle norme sull'autonomia.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), nei riguardi dei piani di studio personalizzati ha una funzione di indirizzo, orientamento e omogeneizzazione, mediante la definizione, tra l'altro, degli obiettivi generali del processo formativo (*vedi*) e degli obiettivi specifici di apprendimento (*vedi*).

Il MIUR organizza i propri contributi ai piani di studio personalizzati proponendo apposite indicazioni nazionali, delineate con attenzione alle specificità dei diversi livelli scolastici. Le «indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati» è previsto che **sostituiscano i vigenti programmi didattici nazionali per le scuole di ogni ordine e grado**. Esse differiscono dai programmi per la loro minore staticità e, quindi, per la loro maggiore dinamicità.

Per certi loro aspetti (come la definizione degli obiettivi generali e specifici) le indicazioni nazionali hanno natura prescrittiva, nel senso che le scuole e i docenti sono tenuti a riferirsi a esse nell'ideazione e nell'attuazione dei piani di studio personalizzati.

■ ISCRIZIONI E ANTICIPI

(LEGGE N. 53/2003)

La legge n. 53/2003 sancisce che alla prima classe della scuola primaria devono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i sei anni entro il 31 agosto precedente l'inizio dell'anno scolastico. Alla scuola dell'infanzia (non obbligatoria) possono essere iscritti le bambine e i bambini fra i tre e i sei anni.

La legge n. 53/2003 dà inoltre ai genitori la possibilità di chiedere iscrizioni in anticipo: alla scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; alla classe prima per le bambine e i bambini che compiono i sei anni tra l'1 settembre e il 30 aprile dell'anno suddetto (in entrambi i casi, per l'anno scolastico 2003-04, il termine del 30 aprile è sostituito da quello del 28 febbraio).

La legge n. 53/2003 assicura senz'altro l'ammissione alla classe prima delle bambine e dei bambini i genitori dei quali lo richiedano. Prevede invece «criteri di gradualità» e «forme di sperimentazione» per le ammissioni alla scuola dell'in-



fanzia, con subordinazione alla disponibilità dei posti e all'introduzione di nuove figure professionali e di nuove modalità organizzative. L'attuazione di questa possibilità è collegata inoltre a specifiche condizioni di fattibilità (dipendenti anche dall'intervento dei Comuni), cioè da adeguata disponibilità di strutture e dotazioni e di servizi di refezione e trasporto.

■ **OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO**

(D.P.R. n. 275/1999; D.M. n. 100/2002)

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, contenente il «Regolamento» dell'autonomia scolastica, dispone che il Ministro dell'Istruzione definisca, a livello nazionale, «gli obiettivi generali del processo formativo», **cioè mete, traguardi, punti di arrivo ai quali le allieve e gli allievi pervengono**, avvalendosi di tutte le attività educative e didattiche svolte dalla scuola. Gli obiettivi generali si riferiscono alle dimensioni di sviluppo della persona umana (ambiti cognitivo, relazionale e affettivo, motorio) e non rientrano in una sola disciplina di studio, ma si avvalgono di tutte per la loro progressiva realizzazione.

■ **OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO** *(D.P.R. n. 275/1999; D.M. n. 100/2002)*

Il d.P.R. 275/1999, contenente il regolamento attuativo dell'autonomia scolastica, impegna il Ministro dell'Istruzione a definire gli «obiettivi generali del processo



formativo» e sancisce che lo stesso fissi anche «gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni».

Anche in riferimento alla letteratura specializzata sull'argomento, con l'espressione «obiettivi specifici di apprendimento» si possono intendere **le conoscenze, le abilità e le competenze alle quali le allieve e gli allievi pervengono**, tramite l'azione educativa e didattica della scuola, progressivamente appropriandosi dei contenuti, dei metodi interpretativi, delle regole di funzionamento e dei principi costitutivi delle discipline integrate nei piani di studio personalizzati.

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono tendenzialmente misurabili, certificabili e identificati in base alle «ragioni» intrinseche delle discipline e non in base alle esigenze e motivazioni psicologiche di allieve e allievi. Per questo non sono immediatamente operativi e non si traducono subito in azioni didattiche.

Per diventare effettivamente operativi, sul versante dell'insegnamento e su quello degli apprendimenti, gli obiettivi specifici vanno concretizzati, per iniziativa delle istituzioni scolastiche e dei docenti, in obiettivi formativi, cioè conoscenze, abilità e competenze ritenute significative per le alunne e gli alunni, individuate

e scelte riferendosi, da un lato, alle «ragioni» delle discipline, dall'altro, alle esigenze, alle potenzialità, alle motivazioni, ai desideri (ai diritti alla formazione, per dirla in maniera sintetica) delle allieve e degli allievi.

■ OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

(D.P.R. N. 275/1999)

L'offerta formativa è la dichiarazione di ciò che la scuola intende fare per svolgere al meglio la sua funzione istituzionale, del perché e come intende farlo. Essa viene precisata nel Piano dell'Offerta Formativa (POF), che è il documento con il quale le istituzioni scolastiche presentano le scelte educative, didattiche e organizzative che hanno deciso di adottare nell'esercizio delle responsabilità loro conferite dall'autonomia scolastica (*vedi*).

Il POF, quindi, illustra l'identità della scuola, i riferimenti culturali e professionali ai quali essa si ispira, i percorsi formativi comuni che verranno attuati, le sue scelte didattiche, le modalità di utilizzazione delle risorse disponibili, i criteri per l'autovalutazione. In particolare, l'offerta formativa deve essere coerente con gli obiettivi generali e specifici determinati a livello nazionale per i diversi tipi di scuola. Nell'ambito dell'offerta formativa è anche prevista una quota oraria, riservata alla determinazione delle Regioni, per approfondire aspetti di particolare rilevanza e interesse per le Regioni stesse.

Il POF **costituisce la cornice unitaria per la definizione dei piani di studio personalizzati** (*vedi*) a partire dalla situazione di ciascun alunno.

■ PASSAGGI TRA I DIVERSI PERCORSI

(LEGGE N. 53/2003)

Al termine del primo ciclo dell'istruzione, con il superamento dell'esame di Stato, gli studenti sono chiamati a scegliere tra il sistema statale dei licei e il sistema dell'istruzione e formazione professionale affidato alle Regioni.

Una scelta non facile che potrebbe risultare non riuscita. Ma questa scelta non è irreversibile, dato che la nuova legge di riforma prevede la possibilità per le allieve e gli allievi **di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa**, oppure di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei. In tali casi gli studenti saranno assistiti da apposite iniziative didattiche che li prepareranno al nuovo passaggio.

Nulla si perde del percorso già compiuto, dato che la frequenza con esito positivo di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporterà l'acquisizione di crediti che saranno certificati e avranno valore sia nel caso in cui gli studenti decidano di riprendere gli studi eventualmente interrotti, sia nei passaggi tra i diversi percorsi.

■ PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI

(LEGGE N. 53/2003)

La nuova legge stabilisce la predisposizione di piani di studio personalizzati, i quali «nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali».

I piani di studio personalizzati sono, dunque, **i percorsi di insegnamento e di apprendimento che le scuole sono tenute a preparare e a realizzare**, avvalendosi delle facoltà decisionali loro attribuite, partendo dal «nucleo fondamentale» fissato a livello nazionale e tenendo conto di quanto stabilito dalle Regioni, nell'ambito della quota loro riservata.

Il termine «personalizzati» ne caratterizza la principale specificità, consistente nell'impegno di riferirsi costantemente, negli orientamenti che li sostanziano, alle persone delle allieve e degli allievi, alle loro motivazioni. Ciò per altro non significa che occorra predisporre un piano di studio apposito per ciascun allievo: si possono ritenere adeguate, da parte dei docenti, la progettazione di piani rientranti in una sorta di «fascia comune» di comportamenti cognitivi e relazionali, con più insistita caratterizzazione personalizzata nei riguardi di alunne e alunni che si discostano, verso l'insufficienza e l'eccellenza, dai tratti tipici della fascia comune.

■ PORTFOLIO

(D.M. N. 100/2002)

Il portfolio è una raccolta mirata, sistematica, selezionata e organizzata di materiali, che serve a documentare il percorso formativo di allieve e allievi e i progressi compiuti in relazione al piano di studio personalizzato (*vedi*).

I materiali inclusi nel portfolio sono organizzati in due principali sezioni, quella dell'«Orientamento» e quella della «Valutazione», e possono comprendere lavori dell'alunno individuali o in gruppo, prove scolastiche, osservazioni degli inse-

gnanti, commenti sui lavori formulati dall'alunno o dagli insegnanti, informazioni fornite dalla famiglia.

Il contenitore può avere forme diverse, come, ad esempio, una cartella, una busta, un raccoglitore ad anelli. Il portfolio viene compilato a cura dell'insegnante tutor (*vedi*), con la collaborazione di tutti i docenti che svolgono attività educative e didattiche nelle quali l'allieva e l'allievo sono coinvolti, e prevede nella realizzazione la partecipazione attiva degli allievi stessi e dei genitori. Lo scopo del portfolio è quello di promuovere una valutazione autentica di ciascun soggetto e i livelli di competenza raggiunti.

Il portfolio, perciò, **è un metodo di valutazione coerente con la centralità della persona**, consente di responsabilizzare i protagonisti del processo educativo-didattico favorendo anche forme di autovalutazione, offre nuove opportunità di dialogo e collaborazione tra la scuola e la famiglia.

■ PRIMO CICLO

(LEGGE N. 53/2003)

Il primo ciclo d'istruzione **è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni**. L'articolazione interna è diversa dal passato e segue lo schema $(1+2+2) + (2+1)$, con due monoenni, uno all'inizio e uno alla fine, e tre bienni centrali. Pur facendo parte di uno stesso ciclo, l'ex scuola elementare e l'ex scuola media mantengono la loro specificità, sia per l'ordinamento interno sia per quanto riguarda il profilo formativo.

Una importante novità è costituita dall'introduzione dell'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione Europea fin dal primo anno della scuola primaria, seguita dall'insegnamento di una seconda lingua, sempre dell'Unione Europea, nella scuola secondaria di primo grado.

Ma l'innovazione più interessante è la possibilità di anticipare le iscrizioni alla scuola primaria (oltre che alla scuola dell'infanzia) per le bambine e i bambini nati entro il 30 di aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Va precisato che l'iscrizione in anticipo (*vedi*) non è un obbligo, ma soltanto una facoltà concessa ai genitori. Da notare che l'obbligo dell'iscrizione riguarda i nati entro il 31 di agosto, non più i nati entro il 31 di dicembre dell'anno di riferimento. Ciò comporta che, accanto alle bambine e ai bambini «anticipatari», ci saranno anche i «posticipatari», e che nelle classi prime della scuola primaria riformata la differenza massima di età tra le allieve e gli allievi può



essere anche di un anno e sette mesi. La legge n. 53/2003, oltre a usare l'espressione «obbligo scolastico», parla anche di diritto all'istruzione e alla formazione, e di dovere legislativamente sanzionato della fruizione della correlativa offerta di istruzione e formazione. La scelta dei termini è tesa ad affermare una concezione del rapporto del cittadino con i pubblici poteri rispettosa della sfera di libertà del primo e aliena da impostazioni autoritarie di matrice statalista, in contrasto col principio di sussidiarietà.

Il primo ciclo si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

■ RESPONSABILITÀ PERSONALE E SOCIALE

(LEGGE N. 53/2003)

La responsabilità personale è un valore fondamentale della nostra civiltà, che affonda le radici nella concezione del soggetto derivante dalle culture greca, latina e cristiana. Lo «sviluppo della responsabilità personale e sociale» è **una delle finalità del secondo ciclo dell'istruzione**, ma passa attraverso una formazione graduale a esercitare spazi di libertà e di autonomia di scelta, che mettono in condizione bambini e ragazzi di assumersi dei compiti e di «rispondere» ad altri e alla collettività delle proprie azioni. La responsabilità è individuale e personale, ma anche sociale, in quanto è la capacità di distinguere tra l'io e il noi, condizione per realizzare nella vita pubblica contesti di libertà e democrazia.

■ SCUOLA DELL'INFANZIA

(LEGGE N. 53/2003)

La scuola dell'infanzia ha durata triennale. Concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini e ne promuove la potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento nella prospettiva di una formazione armonica e integrale. Assicura, altresì, un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative, impegnandosi a compensare le differenze di partenza che, inevitabilmente, bambine e bambini evidenziano con la prima scolarizzazione.

Costituisce il primo gradino del progetto di formazione e autocostruzione che la persona si disegna lungo tutto il corso della vita e la sua frequenza va as-

sicurata a tutti. La legge di riforma si è impegnata a rendere accessibile l'opportunità della sua frequenza a quelli che oggi ne sono esclusi. Al fine di migliorare la qualità della proposta educativa, la scuola dell'infanzia realizza la continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti **le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.**

ACCOGLIENZA

(D.M. n. 100/2002)

L'ambientamento e l'accoglienza rappresentano due momenti essenziali e preliminari a un'integrazione non problematica di bambine e bambini nel contesto scolastico. Sono un momento privilegiato di incontro tra la scuola e la famiglia, di reciproca presentazione, conoscenza, scambio informativo e – soprattutto – di consapevole collaborazione.

È compito degli insegnanti e della scuola accogliere in modo personalizzato le bambine e i bambini e «farsi carico delle emozioni loro e dei loro familiari».

La transizione dall'ambiente domestico a un ambiente come la scuola propone problemi di riorganizzazione dell'esperienza di bambine e bambini, di ricostruzione delle reti relazionali con altri compagni e con altri adulti. È un momento nel quale il soggetto acquisisce nuove consapevolezze e comincia a costruire il suo «io scolastico».

Ancora più importante è l'accoglienza delle bambine e dei bambini, provenienti da famiglie difficili, che non possono avvalersi del sostegno dei genitori. Il loro vissuto più problematico vincola la scuola a una maggiore attenzione e a non rinunciare mai alla possibilità di stabilire una relazione di dialogo con i membri della famiglia più sensibili.

ATTIVITÀ RICORRENTI DI VITA QUOTIDIANA

(D.M. n. 100/2002)

La scuola dell'infanzia, proprio perché vita essa stessa, ha le sue consuetudini, le sue usualità, le sue ricorrenze funzionali quotidiane. Esse costituiscono «la trama visibile dell'organizzazione educativa dell'ambiente» e sono interiorizzate rapidamente come prima forma di adattamento alla scuola.

Più di altre dimensioni, le attività ricorrenti **sono lo sfondo pedagogico inespreso che determina la validità del contesto di vita**, il suo clima sociale, affettivo e relazionale e delineano i tratti dell'ecologia di tutta la scuola. Preparare l'arredo personale, ordinare i materiali didattici, riporre i giocattoli, ripulire l'aula, svestirsi e rivestirsi, l'entrata e l'uscita, le pratiche igieniche, la mensa... sono considerate attività di routine.



L'usualità e la concretezza di queste attività offrono a bambine e bambini più spazi all'autonomia e consentono loro di affinare abilità semplici, ma basilari, per accrescere l'autocontrollo, la precisione, la costanza. Imparare a fare da soli e aiutare l'amico che ne ha bisogno, risolvere qualche piccolo problema di ordine e di spazio, sentirsi impegnati e responsabili... sono aspetti rilevanti della formazione di bambine e bambini e completano il quadro di un unico progetto intenzionale della scuola dell'infanzia.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

(D.M. n. 100/2002)

Lo spazio scolastico non è solo semplice estensione. È varietà infinita di dimensioni, oggetti, simboli, suoni che disegnano uno scenario ove si svolge una parte rilevante dell'esistenza infantile. Inoltre è sì il luogo della socializzazione di bambine e bambini, **ma è anche quello dove essi prendono coscienza che esiste lo spazio degli altri** che va rispettato.

Esso deve essere modulare, scomposto e ricomposto secondo la specificità, al-

lestito anche con la partecipazione delle bambine e dei bambini. I moduli indivisibili possono essere: la sezione, spazio individuale e comunitario, scomponibile e ricomponibile; la zona, uno spazio circoscritto da superfici e da arredi-gioco, finalizzato a specifiche esperienze; l'angolo, spazio attrezzato con materiali afferenti a una medesima tipologia, a un campo d'esperienza specifica. Può essere il luogo che contiene anche i prodotti e gli oggetti costruiti da bambine e bambini; il laboratorio, centro specializzato che richiede un'azione del gruppo dei docenti basata su differenziate competenze professionali, adeguatamente armonizzate.

PIANI PERSONALIZZATI DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE

(D.M. n. 100/2002)

L'esigenza di personalizzare le attività educative non è nuova in pedagogia e ha sempre alimentato il desiderio dei docenti di qualificare il proprio intervento educativo. Le prassi didattiche personalizzanti, tuttavia, hanno sempre fatto fatica a tradursi in competenze operative dei docenti. **Ribadire, pertanto, con forza questa necessità e chiederla come specifico compito professionale**, deve essere considerato un elemento di estremo rilievo.

Personalizzare l'istruzione è la scelta obbligata di fronte alla singolarità dei bisogni cognitivi, affettivi e sociali di bambine e bambini, e deve essere una costante dell'impianto didattico per consentire l'ancoraggio delle risposte educative alle caratteristiche del soggetto che apprende. I piani personalizzati delle attività educative esigono intelligenza progettuale, competenze relazionali affidabili, flessibilità nella gestione della risorsa tempo, dell'organico dei docenti, dell'organizzazione delle attività di sezione e di laboratorio. Occorre, altresì, un uso strategico della valutazione in tutte le sue dimensioni: delle bambine e dei bambini, del percorso didattico, della scuola...

RIMODULAZIONE DEI TEMPI

(D.M. n. 100/2002)

Il tempo è un paradigma che organizza (e «argomenta») le attività e gli eventi dell'esperienza scolastica ed è risorsa fondamentale della vita didattica di bambini e adulti. Esso va ripartito in sequenze che distribuiscano in modo vario e ordinato le opportunità nel corso della giornata e non deve mai tradursi in classificazione delle attività secondo una gerarchia di valore e importanza. Ogni bambina e bambino ha un «proprio» tempo per le proprie azioni, ha uno stile di organizzazione del tempo del tutto personale. Il tempo, appunto, è vissuto come entità qualitativa. **La previsione temporale delle attività deve considerare queste modalità di personalizzazione e offrire più percorsi differenziati**. Se la disciplina temporale diventa troppo costrittiva, possono determinarsi rea-

zioni disadattanti, ora aggressive, ora di isolamento e di rifiuto, delle regole collettive.

La graduale interiorizzazione dell'organizzazione della vita quotidiana, consente a bambine e bambini di capirne e accettarne ritmi, scansioni e cadenze. Così, da una dimensione qualitativa del tempo, essi entrano nella dimensione quantitativa.

RIORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI

(D.M. n. 100/2002)

La sezione è il nucleo organizzativo di base previsto dall'ordinamento scolastico, fattore imprescindibile dell'organizzazione didattica. Per tale ragione va riorganizzata per garantire la migliore accoglienza e l'adattamento di bambine e bambini «anticipatari» e per assicurare il raccordo con il nido, la famiglia e la successiva scuola primaria.

L'identità organizzativa della sezione è data dalla flessibilità e dal suo scomporsi e ricomporsi in gruppi di bambine e bambini, dal suo dividersi in angoli e spazi finalizzati e, in particolare, dal suo aprirsi in quello spazio simbolico e operativo che si chiama «intersezione», per accrescere l'intensità dello scambio socio-relazionale sia tra bambini, sia tra insegnanti.

Va affermata sia la stabilità dell'organizzazione per sezioni, che la sua flessibilità e apertura a spazi comuni, così da evitare i rischi della «sezione chiusa». Sezioni così organizzate garantiscono la continuità dei rapporti tra adulti e bambini e fra coetanei, evitano i disagi affettivi e permettono di superare la storica contrapposizione sezioni miste/sezioni omogenee, realizzando i vantaggi di entrambi i moduli.

La sezione prende vita come grande scenografia dell'apprendere, dell'esperire e del vivere dell'infanzia; non solo accoglie, ma propone, provoca, offre... si lascia percorrere, attraversare, esplorare... **è uno dei pochi luoghi** (oltre la casa, la ludoteca, il gruppo dei pari...) **dove le bambine e i bambini imparano a rappresentare l'esperienza e la conoscenza del mondo.**

■ SCUOLA PRIMARIA

(LEGGE N. 53/2003)

La legge n. 53/2003 chiama **scuola primaria l'attuale scuola elementare**, così come utilizza solo la denominazione di scuola dell'infanzia per indicare quella che fino a ieri veniva chiamata anche scuola materna.

Il termine «primaria» possiede diversi significati, ampiamente illustrati nelle in-

dicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, documento tecnico di accompagnamento al D.M. n. 100/2002 sulla sperimentazione di nuovi ordinamenti per l'anno scolastico 2002/2003. Vale la pena riassumerli brevemente:

- la scuola primaria è tale in quanto realizza il primo approccio col mondo della cultura;
- la scuola primaria è il luogo in cui ci si abitua a perseguire la vera natura del conoscere, che è quella di costruire concetti, nessi e significati, collegando tra loro i dati dell'esperienza;
- la scuola primaria, intervenendo a neutralizzare gli ostacoli di natura personale, ambientale e sociale capaci di bloccare lo sviluppo, favorisce le condizioni dell'uguaglianza educativa fra allieve e allievi;
- la scuola primaria è tale perché propone per prima alle giovani generazioni la pratica della convivenza civile;
- la scuola primaria, infine, merita di essere chiamata così perché, proseguendo il cammino iniziato nella famiglia e nella scuola dell'infanzia, aiuta l'allieva e l'allievo nella costruzione e nel rafforzamento della propria identità personale.



■ SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

(LEGGE N. 53/2003)

Il ciclo secondario, oltre che del sistema dei licei, si avvale in alternativa di un canale offerto dal sistema di istruzione e formazione professionale delle Regioni, aventi competenza esclusiva in materia.

I regolamenti richiesti per la determinazione degli standard minimi formativi e la spendibilità dei titoli professionali, sia nell'ambito nazionale che per il transito dai percorsi formativi a quelli scolastici, vengono stabiliti dal Governo, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città e Autonomie Locali, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 281, del 28 agosto 1997.

Uno dei connotati più evidenti del sistema scolastico riformato è rappresentato dalla accentuazione delle autonomie locali in materia di istruzione e formazione. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale rilascerà titoli e qualifiche al termine di percorsi di tre o quattro anni. I titoli o le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi di durata quadriennale consentono, previa frequenza di apposito corso annuale, di sostenere l'esame di Stato, ai fini dell'accesso all'Università o all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il diploma conseguito al termine del percorso di istruzione e formazione professionale, come pure il superamento del quarto anno di un corso liceale, **dà diritto ad accedere all'istruzione e formazione tecnica superiore**, un percorso specialistico, parallelo a quello universitario, finalizzato alla preparazione di quadri di alta competenza tecnica e professionale.

■ SISTEMA DEI LICEI

(LEGGE N. 53/2003)

Il secondo ciclo di studi disegnato dalla legge di riforma, offre ai giovani la possibilità di prolungare il loro processo educativo per almeno dodici anni e di conseguire un titolo che li qualifichi per l'ingresso nel mondo del lavoro.

Tale processo educativo prosegue attraverso due filoni distinti, quello rappresentato dall'insieme dei licei e l'altro parallelo, o quasi, dell'istruzione e della formazione professionale.

I licei curano soprattutto una educazione a carattere teorico, mentre il canale formativo dirimpettaio accentua la funzione delle conoscenze e delle abilità di carattere teorico-pratico. La differenza tra i due canali non è però così netta da pri-

S

vare del tutto i licei di forme e strumenti di apprendimento che completino, in alcuni casi, l'insieme delle conoscenze teoriche con sia pur brevi e saltuarie applicazioni a esercitazioni pratiche.

La legge di riforma prevede la istituzione di licei, che, oltre ai già noti *classico, scientifico, linguistico* e *artistico*, comprendono anche i licei: *economico, musicale e coreutico* (educazione alla danza), *tecnologico* e *delle scienze umane*. **I licei, di durata quinquennale, si articolano in due bienni e in un quinto anno** che deve assicurare un approfondimento dei contenuti educativi dell'intero quinquennio.

Al termine dei corsi liceali è previsto un esame di Stato finale, il cui superamento costituisce il titolo indispensabile per l'accesso alla Università o all'Alta formazione, artistica, musicale e coreutica.

In considerazione della varietà degli obiettivi educativi che caratterizza i licei artistico, economico e tecnologico, la legge prefigura l'articolazione di ciascuno di essi in indirizzi diversi.

La organizzazione dei corsi liceali deve prevedere la presenza di iniziative e modalità operative che consentano agli studenti che lo vogliano di transitare da un indirizzo liceale a un altro o anche di passare dal sistema dei licei a quello della formazione professionale.

■ TUTOR

(D.M. n. 100/2002)

La parola, di origine latina, significa «colui che dà sicurezza». Tale compito è pertanto proprio a tutti coloro che svolgono funzioni educative, dai genitori agli insegnanti, e che accompagnano il bambino o l'adolescente nell'affrontare i problemi che la vita, a seconda dei momenti, presenta.

Nell'attuale organizzazione della scuola non sempre è possibile lo svolgimento di una efficace azione di tutorato: alcuni docenti, infatti, insegnano per poche ore alla settimana a moltissimi allievi.

Nella sperimentazione della riforma nella scuola primaria, il tutor è una figura docente appositamente individuata, che sta più tempo di altri docenti con le alunne e gli alunni di un gruppo o di una classe, insegna più discipline **e, per questo, conosce le allieve e gli allievi più a fondo ed è quindi in grado di ascoltarli, orientarli, aiutarli ad apprendere.**

Tutti i docenti di una classe costituiscono l'équipe pedagogica o team, che dispone in collaborazione le attività, gli obiettivi di apprendimento, i piani di



studio personalizzati; tutor è il docente che esercita la funzione di coordinamento dell'equipe, ha maggiori contatti con allieve e allievi e con le famiglie, anche ai fini della costruzione del portfolio.

■ VALUTAZIONE

(LEGGE N. 53/2003)

La legge di riforma prevede due fondamentali tipi di valutazione.

Il primo riguarda la valutazione degli apprendimenti e del comportamento di allieve e allievi, di competenza dei docenti.

La metodologia della progettazione didattica considera la valutazione come una fondamentale funzione che accompagna il processo di insegnamento/apprendi-

mento: si valuta all'inizio per conoscere la situazione d'ingresso degli studenti e poter assumere le decisioni migliori per la definizione del loro piano di studio personalizzato (*vedi*); si valuta *in itinere*, per monitorare l'andamento delle attività e individuare gli interventi necessari per superare eventuali problemi; si valuta alla fine, per poter accertare i risultati conseguiti e certificare le competenze (*vedi*) acquisite. **Dall'esito della valutazione finale dipende il passaggio ai periodi didattici successivi.** Uno strumento innovativo per una valutazione completa e attendibile è costituito dal portfolio (*vedi*).

Il secondo tipo di valutazione concerne la qualità complessiva del sistema scolastico ed è affidato all'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI). I compiti dell'Istituto, che a tal fine verrà ristrutturato, prevedono l'effettuazione di verifiche periodiche su: a) gli apprendimenti degli studenti; b) la qualità dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative (*vedi*).

Gli elementi di conoscenza così acquisiti costituiscono la base per i confronti con la realtà di altri Paesi, rappresentano un valido supporto per le decisioni riguardanti le politiche scolastiche e offrono utili stimoli per l'autovalutazione a livello di singole scuole e di territorio.



«La scuola è chiamata a dare ancora di più di quanto finora abbia dato perché le giovani generazioni siano messe in grado di costruire un futuro di pace, di libertà, di benessere, di confronto costruttivo con le questioni del nuovo secolo.

Il futuro della nostra Patria è legato a come sapremo gestire questa complessa fase di passaggio. Di questa fase la scuola è protagonista. Non deve sentirsi sola; non è sola.

La pubblica opinione avverte sempre più l'importanza culturale e sociale del ruolo degli educatori che devono sentire l'orgoglio della loro missione. Al mondo della scuola la Repubblica Italiana intende dare pieno sostegno, perché esso possa adempiere questo suo compito nel modo migliore.»

Carlo Azeglio Ciampi



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
a b c d e f g h i j k l m n o p q r
x y z

